PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO

# Art. 3

Il quarto comma dell'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e' cosi' modificato: "I componenti di cui alla lettera a) del comma precedente eleggono nel proprio seno il presidente della commissione. Il vice presidente viene eletto da tutti i componenti aventi diritto al voto".

Versione in vigore dal 14 giugno 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Proroga della durata in carica degli organi elettivi dell'artigianato |
| Estremi | Legge 11 maggio 1970, n. 307 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1970 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-della-durata-in-carica-degli-organi-elettivi-dell-artigianato/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it